

Art. 22
Consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione scolastica e formativa, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e d'indirizzo definite nello statuto e nel progetto d'istituto, è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione.

2. In particolare il consiglio approva:

- a) lo statuto e il regolamento interno;
- b) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
- c) il progetto d'istituto;
- d) omissis
- e) il bilancio e il conto consuntivo;
- f) il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;
- g) le attività definite nell'ambito delle forme collaborative previste dall'articolo 20 nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;
- h) gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.

3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di undici membri - in modo da garantire comunque la rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica - che sono individuati mediante elezioni indette dal dirigente dell'istituzione con riferimento agli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, agli studenti del secondo ciclo e alle famiglie. Lo statuto dell'istituzione può prevedere la presenza nell'ambito del consiglio dell'istituzione di non più di cinque rappresentanti del territorio, indicando se tali componenti partecipano alle sedute con o senza diritto di voto. Il presidente è scelto fra i membri della componente dei genitori. Il numero dei rappresentanti per ciascuna componente è definito dallo statuto ai sensi dell'articolo 17, tenendo conto della complessità organizzativa dell'istituzione. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio; il responsabile amministrativo svolge le funzioni di segretario.

4. Nelle istituzioni scolastiche e formative con almeno una sede situata nei comuni mocheni o cimbro lo statuto prevede la presenza nel consiglio dell'istituzione della rappresentanza della minoranza linguistica medesima.

5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nonché i casi e le modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione.

6. Fino alla nomina del consiglio dell'istituzione il consiglio d'istituto operante presso ciascuna istituzione alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni attribuite al consiglio dell'istituzione, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le disposizioni relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica.

Art. 20

Collaborazione delle istituzioni scolastiche e formative operanti nel territorio delle comunità

1. Le istituzioni scolastiche e formative concorrono allo sviluppo del territorio in cui operano attraverso la programmazione dell'offerta formativa coerente ai bisogni del territorio delle comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 e operano per l'integrazione e la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali.

2. A tal fine le istituzioni scolastiche e formative provinciali attivano apposite forme di collaborazione, anche consortili, con le comunità e i comuni nel cui territorio operano per:

- a) l'individuazione delle esigenze di educazione e di formazione e il coordinamento dell'offerta formativa scolastica, anche al di fuori dei cicli scolastici e formativi, rivolta ai giovani e agli adulti, anche immigrati;
- b) lo svolgimento di attività e la gestione di servizi comuni a più istituzioni, in modo da assicurare il più efficace impiego delle risorse;
- c) l'individuazione delle risorse umane, ivi compreso il personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche e formative da utilizzare, anche attraverso la mobilità temporanea, per la realizzazione delle attività comuni;
- d) l'esercizio coordinato delle funzioni in materia di edilizia scolastica, di gestione delle strutture e di diritto allo studio;
- e) la progettazione e la realizzazione di iniziative di carattere educativo e formativo, in modo da assicurare la continuità dell'offerta e l'uso comune di laboratori, palestre e altre strutture o attrezzature;
- f) la messa a disposizione delle strutture delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le palestre, gli impianti e le attrezzature, qualora non si provveda ai sensi dell'articolo 108;
- g) la partecipazione a progetti rientranti nelle finalità dell'istituzione scolastica o formativa e previsti dal progetto d'istituto, anche cofinanziati dall'Unione europea, da enti o organizzazioni provinciali, nazionali e internazionali.

3. Al fine del coinvolgimento e dell'individuazione di decisioni condivise su tematiche di comune interesse relative all'offerta formativa, anche relativa all'educazione permanente, le istituzioni scolastiche e formative provinciali e i responsabili delle forme collaborative previste dal comma 2 possono definire accordi di programma o convenzioni con:

- a) istituzioni scolastiche e formative paritarie, al fine di realizzare iniziative di collaborazione gestionale, di carattere educativo, formativo e sportivo, anche per assicurare l'integrazione e la continuità dell'offerta formativa;
- b) soggetti pubblici e privati o associazioni anche dei datori di lavoro o dei lavoratori operanti sul territorio, allo scopo di predisporre progetti e reperire risorse, definendo i criteri e le modalità per la realizzazione degli obiettivi concertati;
- c) enti o istituzioni pubblici e privati o associazioni, per acquisire o per fornire particolari servizi, ivi compresa la progettazione di percorsi innovativi, comunque inerenti alle finalità dell'istituzione scolastica e formativa, per la partecipazione a iniziative formative che prevedano la realizzazione di attività connesse all'insegnamento di discipline previste dai piani di studio e in particolare per organizzare esperienze di alternanza, di tirocinio e di collegamento con il mondo del lavoro per gli studenti del secondo ciclo.

4. Le istituzioni scolastiche e formative prevedono, nell'ambito del progetto d'istituto, la partecipazione alle forme collaborative e alle relative attività previste da quest'articolo.